

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**Sezione III**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente Est.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.10.2023;

udito il Giudice relatore;

letto il ricorso depositato il 03.02.2023 da:

L. A.

- ricorrente

avente ad oggetto la richiesta di esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l. f.;

letti gli atti e la documentazione allegata;

letto il parere reso dal Curatore;

verificata la regolarità della notifica del ricorso ai creditori interessati;

sciogliendo la riserva assunta,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

A. L., già dichiarato fallito nella sua qualità di socio accomandatario della B.V. s.a.s., con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 04.07.2013 n. 81, ha proposto ricorso ex art. 142 l. fall. per la sua esdebitazione, giacché con decreto del 24.03.2021 il Tribunale ha pronunciato la chiusura della procedura concorsuale.

Attesa la necessità di integrare del parere del curatore depositato in data 10.03.2023 e di integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori, il

Tribunale fissava per l'esame dell'istanza di esdebitazione l'udienza del 12.07.2023 da tenersi nelle modalità della trattazione scritta.

In ragione della mancata comunicazione del decreto di fissazione della suddetta udienza all'interessato e, pertanto, della mancata comparizione dello stesso in udienza, il Tribunale, ritenuta la necessità di fissare ulteriore udienza per l'esame della richiesta ex art. 142 l. f., rinviava il procedimento all'udienza del 18.10.2023, ove, lette le note scritte depositate dalla Curatela e dal fallito, si riservava per decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento:

- *questioni preliminari e disciplina applicabile ratione temporis:*

Come noto, ai sensi dell'art. 143, c. 1, l.f. l'esdebitazione può essere disposta dal Tribunale con il decreto di chiusura, ovvero richiesta dal debitore entro l'anno successivo.

La funzione dell'istituto, come introdotto dal d.lgs. 5/2006, consiste nel riconoscere al fallito la liberazione dalle obbligazioni non soddisfatte in sede concorsuale; in parte - ovvero per l'eccedenza rispetto a quanto ottenuto in percentuale dai creditori di pari grado insinuati al passivo - anche di quelle vantate nei confronti dei creditori non concorrenti (arg. ex art. 145 l.f.).

Ed infatti l'art. 120 l.f. evidenzia - tra gli effetti della chiusura della procedura - il pieno riacquisto da parte dei creditori del libero esercizio delle proprie azioni recuperatorie per la parte di credito non soddisfatta per capitale ed interessi, salvo appunto che il debitore abbia ottenuto l'esdebitazione.

La *ratio* sottesa - peraltro in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva Insolvency e dal Codice della Crisi - può a sua volta rinvenirsi nel garantire il cd. *fresh restart*, ovvero nell'offrire all'imprenditore/debitore di riprendere al più presto la sua attività e, quindi, di tutelare appieno la libertà d'iniziativa economica di cui all'art. 41, c. 1, Cost.

Nell'ottica della legge fallimentare, come modificata dal legislatore del 2006/2007, appare quindi evidente come la chiusura del fallimento individui esattamente i confini della debitoria insoddisfatta del fallito e, quindi, i termini di operatività della esdebitazione.

La conclusione che precede trova il suo principale fondamento nel testo dell'art. 143, c. 1, cit., che individua appunto nel decreto ex art. 119 l.f. il luogo deputato alla pronuncia esdebitatoria ovvero il termine iniziale di decorrenza dell'anno per il debitore ai fini del deposito del ricorso relativo (per le procedure ante 2006, come la presente, per le quali non era previsto l'adempimento della pubblicazione del provvedimento nel R.I, ai fini di tale decorrenza rileva per altro o la notifica del decreto di chiusura ovvero il decorso del termine lungo ex art. 327 cpc; così Cass. civ. Sez. I Sent., 03/02/2023, n. 3316 (rv. 666866-01) per cui *"In tema di esdebitazione,*

relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.").

Invero l'art. 143, c. 1 non risulta esser stata modificato al momento dell'ingresso nel nostro ordinamento della fattispecie introdotta D.L. 27/06/2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria) che, innovando in parte la legge fallimentare, ha previsto che all'articolo 118, secondo comma, venissero aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato"*.

La novella del 2015 ha introdotto così l'istituto della cd. chiusura anticipata del fallimento, a liti attive pendenti.

Per detta ipotesi il legislatore si è comunque limitato a stabilire la perduranza in carica del curatore e del giudice delegato nonché le modalità con cui ripartire quanto sopravvenuto.

Null'altro ha previsto, così da generare la necessità d'interventi interpretativi in ordine al tema dei doveri informativi del curatore post chiusura, alla necessità della rinnovazione del suo rendiconto di gestione, all'esigenza di una liquidazione supplementare di compenso in favore del predetto etc, lasciando al Tribunale, infine, di definire la latitudine di tutti questi aspetti nel decreto ex art. 119 l.f.

Né l'art. 118, c. 2, l.f. ha chiarito se, finite le liti pendenti e distribuito l'attivo pervenuto, il Tribunale debba adottare un nuovo provvedimento definitivo di chiusura.

Occorre al punto rilevare che a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi 1) l'art. 279 CCII prevede che il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tra anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se anteriore; 2) l'art. 281 CCII stabilisce, inoltre, che *"1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. 2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale."*

In altre parole, dando attuazione ai principi dettati nella legge delega, a loro volta d'ispirazione eurounitaria (cfr. art. 21 Direttiva Parlamento Europeo 20/06/2019, n. 2019/1023/UE: *"1. Gli Stati membri provvedono affinché il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti **non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi** :a) nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del piano; oppure b) nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell'imprenditore. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale, sia liberato dai debiti alla scadenza dei termini per l'esdebitazione senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui al paragrafo 1. 2. Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che consentano all'autorità giudiziaria o amministrativa di verificare se l'imprenditore abbia rispettato gli obblighi per ottenere l'esdebitazione. 3. Gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione".*) con il Codice della Crisi si è inteso garantire un tempestivo *fresh restart* dell'imprenditore, disancorato dalla chiusura della procedura della liquidazione giudiziale e, piuttosto, legato al semplice decorso di un tempo certo.

Per altro verso, il Codice ha pure regolato in maniera espressa il rapporto tra l'esdebitazione anticipata ed i diritti dei creditori concorrenti, stabilendo ai commi 4 e 5 dell'art. 281: a) che l'esdebitazione non spiega alcun effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie anche posteriori alla chiusura anticipata della procedura; b) che in ipotesi dai predetti giudizi ed operazioni derivi un maggior riparto, l'esdebitazione avrà effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta dei crediti.

Ciò posto, il Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che nega l'applicabilità di tale disciplina ai fallimenti in corso all'entrata in vigore del CCII.

Più segnatamente, ad avviso del Collegio l'art. 390, c. 2, CCII - ove statuisce che *"le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*. individua la disciplina transitoria applicabile ai fallimenti pendenti al 15.7.2022 (in termini Trib. Catania del 20.3.2023; Trib. Terni, 6 aprile 2023).

Il legislatore usa la locuzione *"procedure di fallimento"* con una terminologia che pare essere omnicomprensiva e riguardare tutti gli istituti che, appunto, *originano, hanno causa, occasione o esitano* dal fallimento, in maniera tale da non rendere condivisibile il tentativo di ricostruzione della disciplina transitoria dettata dall'art. 390 cit. operando una distinzione tra norme processuali e sostanziali anteriori e sopravvenute.

E che l'esdebitazione dettata dagli artt. 142 e ss. l.f. rinvenga la sua causa dal fallimento non si può assolutamente dubitare.

Appare opportuno ricordare in proposito che il capo IX del titolo II (artt. 142-144) della legge fallimentare è stato modificato dall'art. 128 del d.lg. 9-1-2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, 5° co., della l. 14-5-2005, n. 80), che ha appunto introdotto nel sistema concorsuale il nuovo istituto della *"esdebitazione"*, in attuazione dell'art. 1, 6° co., lettera a), n. 13, della legge di delega 14-5-2005, n. 80.

Come sottolineato dalla dottrina che di tale istituto si è occupata all'alba della sua introduzione, l'esdebitazione trova appunto nel fallimento la sua *"causa"* remota e ne costituisce un *possibile effetto ultimo*.

La sua funzione specifica, come accennato, è anzitutto la realizzazione dell'interesse privatistico del debitore alla liberazione dai vincoli obbligatori sopravvissuti al fallimento

A conferma quanto sostenuto in proposito nella Relazione ministeriale al d.lg. n. 5 del 2006, ove la *ratio* dell'istituto viene individuata specificamente nell'obiettivo *"di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie"*.

Ed invero è nota la circostanza che la chiusura del fallimento non comporta la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte (in tutto o in parte) nell'ambito della procedura fallimentare, giacché l'art. 120, 3° co. stabilisce che, una volta chiuso il fallimento, *"i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi"*.

A seguito di tale chiusura, dunque, il fallito resta debitore verso i creditori non soddisfatti, sia che questi abbiano ottenuto l'ammissione al passivo, sia che siano rimasti estranei al fallimento, non insinuando i loro crediti.

Di modo che può concludersi, senza alcun dubbio, che la chiusura della procedura di per sé sola non produce alcun effetto esdebitatorio per il fallito.

In tale quadro, con la riforma di cui al d.lgs. n. 5/06 relativa alla *esdebitazione* viene tuttavia novellato pure l'art. 120, 3° co., cui si aggiunge "*salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti*" ovvero dalle norme che disciplinano il nuovo istituto in esame.

In definitiva, per effetto della novella di cui si discute, il fallimento si caratterizza per essere una procedura che non produce solo effetti sfavorevoli a carico del fallito, ma al contempo diviene causa ed origine di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio, da consentire al debitore - nel concorso delle condizioni stabilite dalla legge - di ottenere la "*liberazione dai debiti residui*" che non siano stati soddisfatti attraverso l'esecuzione concorsuale.

Introducendo la nuova esdebitazione - istituto che, come correttamente sottolineato dagli interpreti, risulta in gran parte mutuato dal diritto anglo-americano e dal "*discharge*" ivi disciplinata, in virtù del quale il debitore viene appunto liberato da tutte le sue obbligazioni grazie alla liquidazione concorsuale dei suoi beni, qualunque sia la percentuale percepita dai creditori - il legislatore ha tutelato quindi e anzitutto l'interesse privato dell'imprenditore a ricominciare ed a rientrare nel mercato, subito dopo la chiusura del fallimento, liberandolo dalle passività gravanti ed ancora insoddisfatte. Ciò caratterizzando l'istituto quale misura premiale per il fallito che durante la procedura abbia tenuto una condotta irreprensibile tesa a salvaguardare le aspettative di soddisfacimento dei creditori.

Ma al contempo il legislatore ha perseguito l'interesse pubblico alla temporaneità dei rapporti obbligatori, in vista di un possibile reinserimento del fallito nel mondo della produzione e del consumo, e l'interesse pubblico a stimolare la correttezza dell'imprenditore-debitore nella gestione della sua impresa e la collaborazione fattiva dello stesso nello svolgimento della procedura concorsuale.

Così delineati i termini della questione, non pare allora possa in alcun modo dubitarsi che l'esdebitazione di cui agli artt. 142 e ss. l.f. (come novellati nel 2006) sia istituto collegato in via causale al fallimento e che ne costituisca - come del resto anticipato - uno dei possibili effetti premiali, in deroga alla naturale conclusione del fallimento rispetto alle ragioni dei creditori concorsuali e/o concorrenti che non abbiano visto nella procedura totale soddisfazione.

Ne deriva, allora, che l'art. 390, c. 2, CCII debba essere interpretato nel senso che nel concetto di *procedure* per cui risulti applicabile il RD n. 267/42 rientri

compiutamente anche l'*esdebitazione* regolata dalla legge fallimentare.

- *Il merito:*

In considerazione della disciplina applicabile nella fattispecie, individuata nel RD n. 267/1942, va ribadito che ai sensi dell'art. 143 comma 1 l. f. l'*esdebitazione* può essere disposta dal Tribunale con decreto di chiusura ovvero può essere richiesta dal debitore con ricorso presentato entro l'anno successivo.

Come preannunziato la funzione del rimedio - di liberazione del fallito: (i) dalle obbligazioni non soddisfatte in sede concorsuale; (ii) in parte - ovvero per l'eccedenza rispetto a quanto ottenuto in percentuale dai creditori di pari grado insinuati al passivo - anche di quelle vantate nei confronti dei creditori non concorrenti (arg. ex art. 145 l.f.) - è collegata causalmente alla chiusura della procedura, atteso che tra gli effetti relativi ex art. 120 l.f. vi è appunto il pieno riacquisto da parte dei creditori del libero esercizio delle proprie azioni recuperatorie per la parte di credito non soddisfatta per capitale ed interessi, salvo appunto che il debitore abbia ottenuto l'*esdebitazione*.

La chiusura del fallimento, pertanto, da un lato consente di individuare esattamente i confini della debitoria insoddisfatta del fallito, dall'altro identifica precisamente i termini di operatività della *esdebitazione*.

La conclusione che precede trova, come detto, il suo principale fondamento nel testo dell'art. 143, c. 1, cit., che vede nel decreto ex art. 119 l.f. il luogo della possibile pronuncia *esdebitatoria* ovvero il termine iniziale di decorrenza dell'anno per il debitore ai fini del deposito del ricorso relativo.

Si tratta, come visto nel paragrafo in premessa, di un termine di decadenza che suppone la definitiva del decreto di chiusura, anche del caso mediante l'applicazione del termine lungo ex art. 327 cpc. (cfr. Cass. civ. 03/02/2023, n. 3316 (rv. 666866-01) per cui, si ribadisce *"In tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c."*).

Ebbene, proprio in ordine alla tempestività del ricorso, nel caso in esame deve primariamente osservarsi che il decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 comma 3 l. fall. è stato emesso in data 24.03.2021 e pubblicato il 14.04.2021 in quanto assoggettato alle formalità prescritte dagli artt. 17 e 119 l. fall.

In mancanza di prova della notifica relativa, può dirsi che esso sia divenuto intangibile il 13.10.2021.

Ebbene, dalla consultazione del fascicolo telematico è agevolmente riscontrabile che il ricorso per esdebitazione di L. A. è stato depositato in data 03.02.2023, oltre, quindi, l'anno successivo dalla chiusura del fallimento, essendo decorso il termine perentorio individuato dalla legge nei sensi che precedono .

Né, per altro verso, l'istante ha provveduto a dare prova della tempestività del ricorso in esame, incombendo sullo stesso tale onere.

Tanto considerato, nonostante il parere favorevole della Curatela che ha evidenziato la sussistenza delle condizioni richieste ai sensi dell'art. 142 l. fall., il ricorso presentato risulta intempestivo e va rigettato.

P.Q.M.

visti gli articoli 142 e 143 l. fall.,

rigetta il ricorso

nulla sulle spese.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18 ottobre 2023

Il Presidente
dott. Enrico Quaranta

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Federica Peluso, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso l'intestata sezione.